

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, MEZZAPESA e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1981

#### Disposizioni relative all'attuazione dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie per quanto attiene all'arte ausiliaria di odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie disciplina le arti ausiliarie della professione sanitaria, arti che comprendono anche l'attività di odontotecnico.

Questa categoria di operatori parasanitari ha raggiunto in Italia un numero ormai ragguardevole vicino alle 30 mila unità, oltre un congruo numero di non esercenti perchè impegnati in altre attività.

Il conferimento del titolo avviene presso scuole istituite di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero della sanità ed i corsi di qualificazione hanno la durata di quattro anni dopo la licenza della scuola media con la possibilità di frequentare un quinto anno integrativo per il conferimento della maturità professionale, titolo di scuola media superiore, valido per l'immatricolazione all'università.

Le materie di insegnamento sono teorico-pratiche ed i programmi evidenziano l'integrazione tra la base culturale e l'attività tecnico-manuale.

Non è infatti ignoto che l'odontotecnica ha seguito il progresso clinico della medicina, fornendo sussidi protesici di altissimo grado per la riabilitazione, il restauro, la correzione di anomalie del cavo orale, nonché per i problemi connessi con la dinamica masticatoria.

È quindi evidente il notevole contributo alla medicina sociale ed all'assistenza odontotecnica nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Da quanto detto appare necessario un controllo sull'esercizio dell'attività odontotecnica, ciò anche per eliminare l'abusivismo nella professione odontoiatrica e per delimitare l'ambito operativo della categoria para-sanitaria.

Detto controllo può essere realizzato attraverso concreta applicazione del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, costituendo cioè i collegi per gli odontotecnici ed istituen-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do i relativi albi professionali. Ciò consente l'esplicazione dei dovuti controlli amministrativi e giudiziari e l'esercizio di una forma di autodisciplina nel piano di potenziamento delle strutture scolastiche e dei corsi di aggiornamento, nonché per la programmazione sanitaria.

L'accoglimento del presente disegno di legge sarebbe valido elemento di qualificazione per l'assistenza odontoiatrica e costituirebbe per altro freno all'esercizio confuso ed incompatibile di attività diverse.

Confidiamo pertanto in un sollecito esame.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In ogni provincia è costituito il Collegio degli odontotecnici ed è istituito il relativo albo professionale.

Per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è necessaria l'iscrizione nell'albo.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233.

**Art. 2.**

Apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge da parte dei Ministri della pubblica istruzione e della sanità determinerà i programmi scolastici per il conferimento del diploma di maturità professionale di odontotecnico, le modalità e l'ambito di esercizio dell'arte ausiliaria e conterrà le altre norme atte a garantire il corretto funzionamento dei Collegi.